



VIII ISTIT. ISTR. SEC. II GRADO - M. F. QUINTILIANO-SIRACUSA
Prot. 0018647 del 13/11/2024
V (Uscita)

Ai Genitori
Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
p.c. Al DSGA
Bacheca Argo
Sito Web
ATTI

CIRCOLARE N. 128

Oggetto: Assenze Alunni-Legge n. 159/2023 e obbligo scolastico.
Rilevazione assenze per il monitoraggio della dispersione scolastica.

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159 (c.d. **Decreto Caivano**) di conversione del decreto legge n.123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale". Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si ridefinisce **la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e **prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della Legge 159/2023:
punto 4) ***Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.***

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e **la reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo **scolastico (assenze ingiustificate**



superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Pertanto, nel ribadire l'obbligo delle famiglie di giustificare tempestivamente, tramite il Registro elettronico, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, si invita tutto il personale docente a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Inoltre, al fine di procedere con l'attività di monitoraggio della frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si richiede ai docenti coordinatori di classe di effettuare periodicamente il controllo sul numero di assenze degli alunni delle proprie classi con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione e ridurre i casi di insuccesso scolastico.

L'obbligo di segnalazione da parte del docente coordinatore di classe è previsto qualora l'alunno interessato rientri in uno dei seguenti casi:

1. **FREQUENZA IRREGOLARE:** alunno/a che, pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario, compromettendo la continuità del processo formativo (alunno/a che registra un numero di assenze non giustificate, superiore a 7 gg. in un mese, anche non continuativi e comunque oltre i limiti previsti dalla normativa);
2. **ABBANDONO:** alunno/a che, dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, ha interrotto precocemente e arbitrariamente la frequenza senza darne motivata comunicazione;
3. **EVASIONE:** alunno/a che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito formativo e, pertanto, non è conosciuto dall'istituzione scolastica perché non si è mai presentato a scuola.

I docenti coordinatori dei Consigli di Classe, solo nel caso in cui si dovesse presentare qualcuno dei casi sopra indicati, sono invitati a compilare entro e non oltre il 5 di ogni mese la scheda di segnalazione allegata alla presente, inviandola alla mail della docente referente per la dispersione (russo.m@quintiliano.it).

Si raccomanda l'assoluta puntualità nella trasmissione della scheda.

Nel caso in cui non ci siano situazioni da segnalare, entro il 05 di ogni mese, il coordinatore comunque dovrà indicare semplicemente che non ci sono studenti/studentesse a rischio dispersione da segnalare.

Si allega la scheda di rilevazione assenze alunni.

Siracusa, 13 Novembre 2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
(firmato digitalmente)